

**RAPPORTO**  
della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 10 gennaio 1958 concernente la completazione dell'art. 104  
e l'aggiunta di nuovo articolo 118 bis alla legge sanitaria  
18 novembre 1954

(del 13 novembre 1958)

Il Consiglio di Stato, con suo messaggio 10 gennaio 1958, pone due distinti problemi e per ciascuno di essi dà soluzione. La Commissione ne tratta, a sua volta, distintamente.

a) *Art. 104 legge sanitaria* (stalle, porcili, pollai, ecc.)

La disposizione in vigore è la seguente :

«La costruzione di nuove stalle, di porcili, di pollai e simili nell'interno dell'abitato e nelle immediate vicinanze di edifici di abitazione o di uso collettivo è vietata».

L'approvazione di questa norma non ha incontrato lievi resistenze. Lo sa chi ha partecipato ai lavori relativi alla elaborazione e alla emanazione della legge sanitaria. Lo attesta correttamente il Consiglio di Stato.

La legge è entrata in vigore il 17 gennaio 1955. Gli on. Pedimina, Cattori e Ghisletta non dimessa la loro opposizione alla norma dell'art. 104 alla mente loro esperta, rigida talora e inapplicabile tale altra, ne hanno chiesto già il 12 aprile 1955, mediante mozione, la modifica.

La Commissione della Gestione, a sua volta, il 27 giugno 1957 riferendo sulla gestione 1956 del Dipartimento igiene, per opera dell'on. Ghisletta, ha sollecitato l'esame e la decisione sul problema posto dalla mozione.

L'applicazione della norma ha confermato purtroppo difficoltà e durezza. Il Consiglio di Stato si è così fatto persuaso che si impone una modifica dell'art. 104. Ha omesso per contro di accogliere la modifica richiesta, con la stessa mozione 18 aprile 1955, dell'art. 105. Una più vasta applicazione di questa norma dirà se e in quale direzione sarà giustificata una modifica. Occupiamoci intanto dell'articolo 104.

Il legislatore ha voluto per ragioni squisitamente igieniche consegnare nel nuovo testo di legge una norma atta a segnare un decisivo e sostanziale miglioramento : non più costruzioni rurali nell'interno dell'abitato e nelle immediate vicinanze di edifici di abitazione o di uso collettivo.

Obiettivo di natura igienica e nel contempo di alto valore edilizio. Nessuno ignora la evoluzione in atto nel campo dell'edilizia in modo più o meno accentuato in tutte le località del Cantone, e tutti avvertono che l'opera intesa al risanamento del suolo e dell'abitato, con notevoli sacrifici finanziari a carico della comunità, non può e non deve essere dispersa e diminuita da nuove costruzioni rurali nel centro abitato o a ridosso di edifici di abitazione o di uso pubblico. E a nessuno sfugge che il valore reale e reperibile degli edifici di abitazione e di uso collettivo si accresce se le costruzioni rurali sorgono convenientemente lontano da esse.

Ma detto questo, e la unanimità di consensi non dovrebbe essere revocata in dubbio, è doveroso una constatazione : il nostro paese è uno e prodigiosamente diverso. Alle città, che si specchiano in laghi, ardenti e rigogliose siccome note e care al turismo internazionale, ai borghi febbrili per iniziative industriali, si aggiungono nella loro inconfondibile nota di economia mista i centri abitati delle campagne e delle valli e più lontano i villaggi montani ove solo è nota la praticoltura e l'alpicoltura.

Qui l'uomo ha altre esigenze. L'economia parla un altro linguaggio. La natura impone altre soluzioni. La rigidità del clima, le precipitazioni atmosferiche, i pericoli stagionali, la topografia hanno imposto all'uomo soluzioni teoricamente non esemplari ma tecnicamente e praticamente preziose. Per questo un'attenuazione del principio consegnato nell'art. 104 si impone.

E il Consiglio di Stato propone una deroga al principio rigido, limitatamente alle zone di montagna situate oltre 800 m. di altitudine. La Commissione non ha acconsentito con questo concetto altimetrico. Essa ha ritenuto, sulla base di dati non confutabili, che questa limitazione non avrebbe eliminato che parzialmente gli inconvenienti lamentati originando per contro disparità evidenti di trattamento. Onde la Commissione ha ritenuto di estendere la deroga alle zone di montagna e a carattere essenzialmente agricolo. Non sarà data così, per legge almeno, disparità di trattamento.

La deroga intanto sarà esclusa nell'interno dell'abitato e sarà concessa solo ove circostanze particolari lo giustifichino. Il Consiglio di Stato non potrà non fare corretta applicazione. La giurisprudenza soccorrerà poi il Consiglio di Stato, in breve volgere di anni.

La nuova norma non è rivoluzionaria ma intesa a tener equamente conto delle particolari situazioni economiche del nostro paese. Eccone il testo :

« Deroghe (ad eccezione dell'interno dell'abitato) possono essere autorizzate dal Consiglio di Stato nelle zone montane ed a carattere essenzialmente agricolo, quando circostanze particolari lo giustifichino ».

Il Consiglio di Stato ha dato la sua adesione. E la Commissione prega il Gran Consiglio di voler approvarla.

b) *Art. 118 bis - Impianti per la protezione delle acque*

Il Consiglio di Stato pone qui un problema assai più importante. Le ripetute discussioni parlamentari e la conoscenza che i colleghi di Gran Consiglio hanno del problema dispensano la Commissione da una approfondita disamina. E' giusto comunque di fare riferimento alla recentissima discussione parlamentare sulla gestione del Dipartimento igiene, in occasione della quale il problema è stato nuovamente dibattuto, in espressione e testimonianza della sua importanza intrinseca e dell'interesse che suscita e diffonde nel Paese.

La Commissione della Gestione tratta del problema nei seguenti punti :

« Particolare attenzione ha ritenuto di dover dedicare la vostra Commissione al servizio della protezione delle acque. Una speciale seduta, seguita da un sopralluogo, ha infatti destato nei membri della Commissione stessa le più serie preoccupazioni : a giudizio dei tecnici l'inquinamento del lago di Lugano è giunto a uno stadio allarmante : anzitutto perchè l'immissione di acqua pura è assai limitata (gli stessi tecnici calcolano infatti che il rinnovo per via naturale dell'acqua del Ceresio richieda almeno cinquant'anni) ; in secondo luogo per la comparsa e la diffusione di alghe rosse, altro problema che non ci può lasciare indifferenti ; in terzo luogo per l'impressionante sbocco nel lago di scarichi industriali e di ogni genere. A questo proposito si impone una azione energica ed immediata, al fine di impedire che gli scoli di acque luride entrino nei nostri fiumi e sfocino nei nostri laghi, senza prima essere filtrati da apposite camere di decantazione che bisognerebbe costruire in base a precise indicazioni : sappiamo che il Servizio protezione acque del Laboratorio cantonale di igiene sta conducendo una minuziosa inchiesta nel bacino del Ceresio per l'erezione di un catasto delle acque luride. Lavoro questo indispensabile per poter in seguito affrontare le soluzioni definitive onde eliminare gli inconvenienti registrati. Al riguardo non dobbiamo però farci delle illusioni sulle possibilità di giungere a queste soluzioni : tutti i problemi sopra accennati

dovranno essere risolti con le nostre sole finanze data l'inadeguatezza delle misure contro l'inquinamento delle acque previste dalla legislazione federale entrata in vigore nel 1957. Ricordiamo comunque che dal punto di vista legislativo la proposta di aggiunta formulata dal Consiglio di Stato dell'art. 118 bis della legge sanitaria cantonale ci darà la base legale non solo per intervenire, ma anche per sussidiare lo studio e l'esecuzione d'impianti per la depurazione chimica e biologica delle acque. Ci dobbiamo inoltre rendere conto che senza l'intervento dello Stato il problema rimarrà sempre insoluto poiché tanto i privati quanto i Comuni si troveranno sempre di fronte a spese enormi che da soli non potranno mai affrontare. Di conseguenza, data la vastità del problema e l'urgenza e l'importanza della soluzione da approntare, la vostra Commissione ritiene di dover sollecitare la creazione di una vera e propria speciale sezione presso il Laboratorio cantonale, la quale venga a completare ed a rafforzare l'attuale insufficiente Servizio protezione acque incaricato di seguire tutti gli aspetti di questo problema.

Si tratta evidentemente di addossare nuovi oneri allo Stato, ma non possiamo nasconderci una realtà preoccupante che ha del resto stretti rapporti anche con interessi turistici e con tutta l'economia del nostro paese ».

La nostra Commissione, sulla natura, sulla importanza del problema e sulla urgenza di soluzioni adeguate nulla ha da opporre. Ma avverte essa che avendo sentita la vastità del problema, ha ritenuto insufficiente le misure proposte dal Consiglio di Stato ed è andata decisamente oltre.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di condizionare il sussidiamento dello studio e della costruzione di impianti destinati a proteggere le acque dall'inquinamento solo ove la Confederazione sussidi, a sua volta, a norma dell'art. 9 della legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 16 marzo 1955.

Ma l'art. 9 è del seguente tenore :

« La Confederazione può, eccezionalmente, assegnare sussidi per la costruzione d'impianti destinati a proteggere le acque dall'inquinamento, qualora circostanze particolari lo esigano e Cantoni e Comuni contribuiscono al finanziamento secondo le loro possibilità economiche.

Tali sussidi sono segnatamente destinati a promuovere la costruzione d'impianti le cui spese devono essere sopportate da più Cantoni o dai Comuni di più Cantoni ».

La Confederazione limita cioè il sussidiamento agli impianti che interessano più Cantoni o più Comuni di più Cantoni.

Non interessa manifestamente, al momento attuale, il nostro Cantone. Nè questi può remorare oltre il suo intervento se è reale il pericolo di inquinamento denunciato in particolare per il lago di Lugano.

La Commissione ha ritenuto quindi di affidare la iniziativa per lo studio e la costruzione degli impianti destinati a proteggere le acque dall'inquinamento allo Stato, sollevando i Comuni da complesse pratiche amministrative e finanziarie; di chiamare i Comuni a contribuire al finanziamento secondo le loro possibilità economiche; di devolvere a degrado della spesa complessiva eventuali sussidi federali. Il Cantone assume così nuovi importanti compiti e dovrà convenientemente attrezzarsi per assolverli.

Il Gran Consiglio sarà chiamato di volta in volta a pronunciarsi sui progetti di impianti, per la concessione del credito e per la determinazione della partecipazione finanziaria dei Comuni. Il Consiglio di Stato sarà libero di costituire quindi dei consorzi per la esecuzione delle opere e per il relativo finanziamento.

La norma che proponiamo di approvare è del seguente tenore :

« Il Cantone promuove lo studio e la costruzione di impianti destinati a proteggere le acque dall'inquinamento,

I Comuni contribuiscono al finanziamento secondo le loro possibilità economiche.

Eventuali sussidi federali vanno a degrado della spesa complessiva ».

La Commissione, proponendo di devolvere un nuovo compito allo Stato, ritiene di interpretare fedelmente gli interessi del Paese, la cui economia sollecita costanti interventi, che saranno solo efficaci, chiamando a contribuire la intera comunità.

*Per la Commissione della Legislazione :*

A. Lafranchi, relatore

Bernasconi P. — Bianchi — Induni

— Nessi — Probst — Perucchini —

Visani — Zorzi

Disegno di

**LEGGE SANITARIA**  
**del 18 novembre 1954 :**

**modificazione**

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 10 gennaio 1958, n. 731 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

**Art. 1**

All'art. 104 della legge sanitaria del 18 novembre 1954 è aggiunto il seguente capoverso :

« Deroche (ad eccezione dell'interno dell'abitato) possono essere autorizzate dal Consiglio di Stato nelle zone montane ed a carattere essenzialmente agricolo, quando particolari circostanze lo giustificino ».

**Art. 2**

Alla legge sanitaria del 18 novembre 1954 è aggiunto il seguente

*Impianti per  
la protezione  
delle acque*

*Art. 118 bis.* — Il Cantone promuove lo studio e la costruzione di impianti destinati a proteggere le acque dall'inquinamento.

I Comuni contribuiranno al finanziamento secondo le loro possibilità economiche.

Eventuali sussidi federali vanno a degrado della spesa complessiva.

**Art. 3**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.